



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
LARGO SANTA BARBARA, 2 – 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 – PEC: prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

P.01.01

Alla Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto
Adige
(Rif. DIR-VEN Prot. n. 11375 del 12/05/2023)

Al Comando VV.F. di Vicenza
(Rif. COM-VI Prot. n. 12581 del 10/05/2023)

OGGETTO: Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio - Quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, inerente le distanze di separazione previste dal decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. si richiama, preliminarmente, la definizione del paragrafo G.1.7 che prevede che tale distanza può essere di sicurezza interna, di sicurezza esterna o di protezione, a seconda dei casi e quanto precisato al comma 1, del paragrafo S.3.8, in merito alla necessità di garantire tale distanza anche verso altre attività.

Pertanto, relativamente a quanto previsto dal comma 3, del paragrafo S.3.8, il progettista è tenuto a verificare almeno le tipologie sia di sorgenti e sia di bersaglio della stessa attività o di altre attività.

Infine, in merito al secondo quesito, si condivide il parere del Comando sull'applicazione di quanto previsto al paragrafo S.3.4.3 per la progettazione delle soluzioni alternative.

IL DIRETTORE CENTRALE
(MANNINO)
Documento firmato digitalmente